

REPUBBLICA ITALIANA

SENTENZA - 189/2025
S

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Tammaro Maiello	Presidente
Paola Briguori	Consigliere
Marco Fratini	Consigliere
Carola Corrado	Primo Referendario
Flavia D'Oro	Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. **60539** del registro di Segreteria, promosso da:

MEF – MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, (c.f. 80415740580), che elegge domicilio in Roma, via XX Settembre, 97 e indica per le comunicazioni il seguente indirizzo pec: dcst.dag@pec.mef.gov.it, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Sabrina FILIPPO (c.f. FLPSRN82H49H703E), dirigente di 2° fascia del Ministero dell'Economia e delle Finanze e la dott.ssa Giulia DONATI (c.f. DNTGLI90H60H282S), funzionario del ruolo unico delle aree funzionali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in servizio presso la Direzione dei Servizi del Tesoro,

-appellante-

contro

XXX XXX, nato a XXXX XXX

1 XXX ed ivi residente, in XXX, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Lunigiana n.5, presso lo studio legale del sottoscritto avvocato Marcello Serra (codice fiscale: SRRMCL68C27L496A; indirizzo e-mail: studiolegaleserra@gmail.com; fax n.070/2890629; indirizzo PEC: avv.marcelloserra@pec.it), dal quale è rappresentato e difeso in virtù della procura speciale alla lite rilasciata in data 7 novembre 2024 con separato foglio allegato al presente atto difensivo,

- appellato-

per la riforma o per l'annullamento

della sentenza n. 380/2021 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Sardegna, depositata in data 25 novembre 2021 e non notificata; **Visto** l'atto introduttivo del procedimento e gli altri atti e i documenti di causa; **Uditi**, all'udienza del 10.12.2025, tenuta con l'assistenza del segretario dott.ssa Chiara Pimpinella, data per letta la relazione del relatore dr.ssa Flavia D'Oro con il consenso delle parti, la dott.ssa Giulia Donati per l'appellante Ministero e l'avv. Francesca Aiello su delega scritta dell'avv. Marcello Serra per XXX;

Ritenuto in

FATTO

1. La sentenza n.380/2021 della Sezione territoriale per la Sardegna.

Con l'impugnata sentenza n. 380/2021 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sardegna accoglieva il ricorso promosso dal sig. XXX dichiarando il suo diritto al trattamento pensionistico di guerra e di reversibilità quale orfano maggiorenne inabile a proficuo lavoro a decorrere

dal 1° gennaio 2019, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda (6.12.2018).

In particolare, il giudice monocratico ha ritenuto la domanda amministrativa avanzata dal ricorrente tempestiva rispetto al termine quinquennale di cui all'art. 100 d.p.r. 915/1978 in quanto il *dies a quo* non può individuarsi nel 1° giugno 2012 -giorno in cui si sono verificate le condizioni richieste dalla norma- ma nel 1 gennaio 2014, ovvero il primo giorno del mese successivo al decreto di omologa del tribunale di Cagliari (del 24 dicembre 2013), alla luce dell'art. 2935 c.c. che stabilisce che *“la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”*.

Infatti, prima di tale provvedimento l'interessato non avrebbe potuto far valere il suo diritto a pensione in quanto privo del requisito di inabilità.

2. Atto di appello del MEF.

Avverso la richiamata sentenza il MEF ha proposto appello per **“violazione di legge sotto il profilo della falsa applicazione degli artt. 45 e 100, comma 3, d.p.r. n. 915/1978 e art. 6 l. 656/1986 nonché violazione di legge per omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione”**.

Ad avviso del MEF il *dies a quo* per il computo del termine quinquennale per la presentazione della domanda di pensione -che ai sensi dell'art. 100, comma 3, cit. *“decorre dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui le condizioni si sono verificate”* - deve essere individuato dalla data di insorgenza effettiva dell'inabilità, accertata dalla Commissione Medica di Verifica, come affermato dalla sent. n. 3/2001/QM dopo l'entrata in vigore della legge n. 656/1986, che ha abrogato le disposizioni che consideravano

presunta l'inabilità al compimento del 65° anno di età.

Il sig. XXX è stato sottoposto a visita medica collegiale presso la CMV di Cagliari in data 9.9.2019 che ha dichiarato la sussistenza del requisito di inabilità a proficuo lavoro con decorrenza 1° giugno 2012.

Pertanto, il termine quinquennale di cui all'art. 100, comma 3, del dpr 915/78 deve decorrere dal 1° gennaio 2013 e non rileva l'art. 2935 c.c. perché quanto deciso in sede di giudizio civile dal giudice del lavoro non può rappresentare il presupposto per richiedere un diverso beneficio pensionistico attesa l'autonomia tra i due procedimenti.

Chiedeva quindi l'annullamento della sentenza di primo grado con rigetto del ricorso in primo grado promosso dal sig. XXX.

3. Memoria del sig. XXX.

Il sig. XXX si è costituito in giudizio sostenendo la correttezza della sentenza impugnata. Ricostruito il quadro normativo in materia di pensioni di guerra, rappresentava che l'interpretazione del MEF dell'art. 100 comma 3 d.p.r. onererebbe paradossalmente il ricorrente a presentare la domanda di trattamento pensionistico prima di essere giudicato invalido.

Pertanto, chiedeva quindi il rigetto dell'appello del MEF e la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese e onorari di giudizio, con condanna dell'appellante ad un risarcimento danni per responsabilità aggravata art. 96 c.p.c.

4. Udienza del 10.12.2025.

All'udienza del 10.11.2025 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'appello è infondato e va respinto

1. Il MEF contesta la sentenza di primo grado con un unico motivo di diritto:

“violazione di legge sotto il profilo della falsa applicazione degli artt. 45 e 100, comma 3, d.p.r. n. 915/1978 e art. 6 l. 656/1986 nonché violazione di legge per omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione”.

Sostiene in particolare che il giudice di primo grado abbia applicato l'art. 100, comma 3, d.p.r. cit. in modo non corretto, non potendo far applicazione -come invece ha fatto- della suddetta disposizione alla luce dell'art. 2935 c.c.

Il Collegio rammenta che l'appello in materia pensionistica ha un effetto devolutivo limitato (ammesso solo “per motivi di diritto”, che devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta) il cui fine è far rilevare l'asserita ingiustizia della pronuncia.

La giurisprudenza contabile, sin dalla decisione SS.RR. 10/QM/2000 ha puntualizzato i criteri volti alla distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto precisando che i motivi di diritto, gli unici ad essere ammessi in sede di appello pensionistico pubblico, devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo alla fattispecie astratta, dalle quali consegua in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta (cfr. Sez. II Centr. n. 44/2019 e Sez. III Centr. n. 149/2018).

L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni

a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione.

Il giudice di appello può tuttavia fondare la sua decisione, senza violare il principio del "*tantum devolutum quantum appellatum*", su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.

Nel giudizio d'appello, quindi, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione (Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 27.9.2018, n. 23204).

2. L'appello è infondato e deve essere confermato l'esito del giudizio di primo grado, sebbene attraverso una motivazione diversa.

La legislazione in materia di pensioni di guerra (legge n. 648 del 1950, legge n. 313 del 1968, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978) ha costantemente disposto il diritto delle vedove e degli orfani di caduti in guerra a percepire la pensione che, in forza della normativa organicamente riordinata dal testo unico del 1978 dianzi richiamato, è quella indicata nella misura dalla tabella G annessa allo stesso testo unico. Al decesso del coniuge superstite pensionato, la pensione in godimento è devoluta all'orfano (o orfani) che, ove maggiorenne, deve esser inabile a proficuo lavoro.

In particolare, l'art. 44 del decreto presidenziale n. 915 del 1978 dispone che il diritto alla pensione di tabella G spetta anche agli orfani, ossia ai figli minorenni del militare o civile deceduto per causa di guerra o dell'invalido di 1^a categoria, a condizione che essi:

“siano altresì privi dell'altro genitore o questo, per qualunque motivo, non possa conseguire la pensione o ne venga a perdere il diritto” (art. 44, co. 1).

Ai figli minorenni sono assimilati quelli :

“maggiorenni che siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70” (art. 45, comma 1).

Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 45 – ai sensi del quale *“l'inabilità è da considerarsi presunta al compimento del 65° anno di età”* - è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, della L. n. 656 del 1986, che ha previsto che:

“l'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, condizione nei casi previsti per conseguire trattamento pensionistico, deve essere effettivamente accertata dagli organi sanitari di cui alla legislazione sulle pensioni di guerra e in conseguenza vengono abrogate le norme che considerano presunta l'inabilità al compimento del 65° anno di età”.

L'abrogazione della presunzione di inabilità assoluta al compimento del 65° anno di età è stata disposta dal legislatore al fine di escludere ogni collegamento automatico del beneficio con l'età del richiedente, rendendo necessario l'accertamento sanitario compiuto dall'organo medico legale dell'amministrazione (Corte dei conti, sez. III centr. App. n. 206 del 29/10/2019).

In tal caso il giudice è tenuto ad accertare l'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro dell'interessato in base alle patologie comunque riscontrate, anche se non rivendicate ovvero *sopravvenute* rispetto alla domanda amministrativa.

Infatti, ai fini dell'applicazione di detta disposizione, la giurisprudenza della Corte dei conti ha ritenuto - con riferimento agli orfani maggiorenni – che, ai fini pensionistici di guerra, l'indagine sulla condizione d'inabilità debba esser esperita, con riferimento all'insorgenza di detto stato, non solamente al momento del decesso del dante causa, ma anche nel prosieguo del tempo, affinché possa stabilirsi la sussistenza delle condizioni per l'attribuzione del beneficio della reversibilità non solamente per coloro che “*siano*” inabili alla detta data, ma anche per quelli che lo “*divengano*”.

L'art. 100 d.p.r. citato disciplina la “*liquidazione a domanda dei trattamenti pensionistici per i congiunti dei militari o dei civili deceduti per causa di guerra*”.

L'articolo prende espressamente in considerazione la discrasia fra insorgenza del diritto e decorrenza del trattamento economico prevedendo differenziazioni in ordine alla decorrenza dei termini per la presentazione della domanda in relazione ai diversi presupposti cui il diritto a pensione è subordinato, in conformità al principio enunciato all'art. 2935 c.c., in quanto attribuisce il dovuto rilievo, ai fini della decorrenza dei termini, al diverso momento dal quale il diritto può essere fatto valere.

I primi quattro commi dell'art. 100 del decreto presidenziale n. 915 del 1978 prevedono che:

“*La domanda di trattamento pensionistico da parte dei congiunti dei militari*

o dei civili deceduti o dispersi a causa di guerra, deve essere presentata entro cinque anni dalla trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile o, qualora si tratti di dispersi, dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al Comune dell'ultimo domicilio o, se anteriore, dalla data in cui la partecipazione di irreperibilità è stata notificata al richiedente. Se la domanda è prodotta oltre un anno dal termine iniziale di cui al precedente comma, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa. Nei casi in cui il diritto a trattamento pensionistico di guerra sia subordinato al requisito delle condizioni economiche di cui all'art. 70 o allo stato di inabilità dei richiedenti e tali condizioni si verifichino dopo la morte del militare o del civile ovvero successivamente alla data da cui dovrebbe decorrere il trattamento pensionistico indiretto, il suddetto termine quinquennale decorre dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui le condizioni stesse si sono verificate ovvero, nel caso di inabilità presunta per età, dalla data di compimento del 65° anno. Quando le altre condizioni generali richieste dal presente testo unico si verifichino dopo la data di decorrenza del termine di cui al primo comma, il computo di cinque anni si effettua a decorrere dalla data in cui si sono verificate dette condizioni”.

Pertanto, l'art. 100, comma 1, prevede, come regola generale, che la domanda di trattamento pensionistico da parte dei congiunti dei militari o dei civili deceduti in guerra debba essere presentata entro cinque anni dalla trascrizione dell'atto di morte (dettando regole specifiche per i dispersi).

Il comma 2 prevede, quanto alla decorrenza della pensione, che questa decorra dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se la domanda è prodotta oltre un anno dal termine iniziale di cui al comma 1.

Il comma 3 detta invece una disciplina specifica nei casi in cui il diritto a trattamento pensionistico di guerra sia subordinato al requisito delle condizioni economiche di cui all'art. 70 o allo stato di inabilità dei richiedenti e tali condizioni si verifichino dopo la morte del militare o del civile ovvero *successivamente alla data da cui dovrebbe decorrere il trattamento pensionistico indiretto*.

In tal caso il termine quinquennale di cui al comma 1 (previsto per la presentazione della domanda pensionistica) decorre dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui le condizioni stesse si sono verificate (ovvero – prima dell'intervento dell'art. 6 l. 656/86 che ha abrogato le norme che considerano presunta l'inabilità al compimento del 65 anno di età – nel caso di inabilità presunta per età, dalla data di compimento del 65° anno). Quanto alla decorrenza del trattamento pensionistico, questo decorre dalla suddetta data solo se la domanda è prodotta entro un anno “*dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui le condizioni stesse si sono verificate*”, altrimenti dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La legge n. 656/1986 all'art. 6 ha poi previsto che l'inabilità a proficuo lavoro deve essere effettivamente accertata dagli organi sanitari ed ha in conseguenza espressamente abrogato le norme che considerano presunta l'inabilità al compimento del 65° anno.

In particolare, l'art. 6 l. 656/86 prevede che:

“1. L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, condizione nei casi previsti per conseguire trattamento pensionistico, deve essere effettivamente accertata dagli organi sanitari di cui alla legislazione sulle pensioni di guerra e in conseguenza vengono abrogate le norme che considerano presunta l'inabilità al compimento del 65° anno di età”.

3. Premesso quanto sopra, risulta agli atti che la sig.ra XXX, nella qualità di vedova dell'invalido di guerra sig. XXX, deceduto per infermità diversa da quella per la quale beneficiava di pensione di guerra di ottava categoria, era titolare di pensione di reversibilità di tab. N ai sensi dell'art. 51 dpr 915/1978, concessale con determinazione ministeriale n. 1570487 del 31.3.1995.

Ai fini che ne occupano, viene, quindi, in rilievo il disposto dell'art. 51 (*“Trattamento dovuto alle vedove e agli orfani di invalidi dalla 2^a alla 8^a categoria deceduti per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità di guerra”*) del d.P.R. n. 915/1978, a norma del quale *“...quando il militare o il civile mutilato o invalido di guerra per una infermità ascrivibile dalla 2^a alla 8^a categoria dell'annessa tabella A venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, alla vedova spetta il trattamento economico stabilito dall'annessa tabella N...”* (comma 1) e che *“...uguale diritto compete agli orfani che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 44, 45, e 46...”* (comma 2).

L'art. 45, comma uno, del ripetuto d.P.R. n. 915/1978, come modificato dalla l. n. 656 del 1986, dispone, a sua volta, che *“...hanno diritto alla pensione,*

nei casi previsti dal precedente art. 44, anche i figli maggiorenni che siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70... ”.

L'art. 44, infine, stabilisce, al primo comma, che;

*“...i figli minorenni del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ovvero del civile morto per i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9 qualora siano, **altresì, privi dell'altro genitore** o questo, per qualunque motivo, non possa conseguire la pensione o ne venga a perdere il diritto, hanno titolo di conseguire la pensione nella misura di quella vedovile prevista dalla tabella G annessa al presente testo unico con il beneficio di cui all'art. 43... ”.*

Non sussiste dunque un diritto alla pensione negli orfani disgiunto da quello della madre loro vedova, in quanto la legge considera le quote dovute agli orfani che siano nelle condizioni legalmente richieste come un aumento della pensione vedovile (art. 52 d.p.r.) mentre riconosce loro un diritto proprio ed autonomo quanto la vedova venga a mancare o è decaduta dal diritto a pensione (Corte dei conti, 12-26 febbraio 1940, ric. Salviato).

A mente, dunque, del combinato disposto dei citati artt. 44, 45 e 51 (che richiama gli artt. 44 e 45), gli orfani maggiorenni del pensionato di guerra possono beneficiare della pensione di reversibilità **a condizione che siano privi anche dell'altro genitore** (ovvero questo, per qualunque ragione, non possa conseguire o venga a perdere il diritto a pensione), **che siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che si trovino nelle condizioni economiche di cui al successivo art. 70.**

Ne discende, pertanto, che - pur volendo ritenere riferibile il termine quinquennale di cui all'art. 100, del d.P.R. n. 915/1978 anche ai trattamenti pensionistici di "reversibilità" (Tabella N), recando, invero, la rubrica di tale articolo *"Liquidazione a domanda dei trattamenti pensionistici per i congiunti dei militari o dei civili deceduti per causa di guerra"* - nel caso di specie il termine anzidetto ha iniziato a decorrere, nel concorso dei requisiti dell'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro e dello stato di disagio economico, soltanto con il realizzarsi dell'ulteriore e necessaria condizione della perdita dell'altro genitore, ovvero a seguito del decesso della madre avvenuto il 25.10.2018.

In effetti la disciplina di cui al comma 3 si applica:

"ai casi in cui il diritto a trattamento pensionistico di guerra sia subordinato al requisito delle condizioni economiche di cui all'art. 70 o allo stato di inabilità dei richiedenti e tali condizioni si verifichino dopo la morte del militare o del civile ovvero successivamente alla data da cui dovrebbe decorrere il trattamento pensionistico indiretto".

Nella fattispecie in esame tale data (decesso della madre) è successiva al verificarsi delle due condizioni previste dalla legge (requisito sanitario ed economico).

Il successivo comma 4 dell'art. 100 prevede peraltro che:

"Quando le altre condizioni generali richieste dal presente testo unico si verifichino dopo la data di decorrenza del termine di cui al primo comma, il computo di cinque anni si effettua a decorrere dalla data in cui si sono verificate dette condizioni".

Pertanto, si rivelano del tutto prive di giuridico fondamento le deduzioni rassegnate dall'Amministrazione appellante in quanto il diverso *dies a quo* individuato dall'Amministrazione (01/01/2013 - primo giorno dell'anno successivo a quello in cui il soggetto si trova in possesso di entrambi i requisiti di legge ovvero inabilità permanente a qualsiasi proficuo lavoro e reddituale) risulta incongruo, atteso che finché la madre è stata in vita non poteva configurarsi in capo al sig. XXX alcun trattamento di reversibilità (si veda sent. n. 142/2016 sez. giur. Emilia-Romagna).

Con la conseguenza che, non essendo in contestazione la sussistenza né dello stato di inabilità permanente a qualsiasi proficuo lavoro, né del requisito delle condizioni economiche, spetta al ricorrente il trattamento pensionistico di reversibilità di guerra già in godimento della madre come riconosciuto nella sentenza impugnata.

Pertanto, l'istanza presentata dal ricorrente per il riconoscimento del diritto a trattamento pensionistico di reversibilità quale orfano maggiorenne inabile di pensionato di guerra, deve ritenersi tempestiva e la sentenza di primo grado va confermata sia pure con la diversa motivazione di cui sopra.

5. Il Collegio ritiene di non poter accogliere tuttavia la richiesta avanzata dalla difesa del sig. XXX, di liquidazione delle spese ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.

Come è noto, l'art. 96 c.p.c. prevede la possibilità per la parte vincitrice di pretendere, oltre al ristoro delle spese di lite, anche il risarcimento dei danni subiti a causa della condotta della controparte che ha agito, o resistito, in giudizio, con dolo e colpa grave.

Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. 4853/2021), *“il ricorso può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto, sia tale da palesare la consapevolezza della non spettanza del diritto fatto valere, o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali (cfr. Cass. 2 giugno 1995, n. 6190; Cass. 26 giugno 2007, n. 14789)”*.

Nel caso in esame non risulta che il MEF abbia agito intenzionalmente o, comunque, con un elevato grado di negligenza, imprudenza o imperizia tali da rivelare un agire accentuatamente anormale.

6. In conclusione, l'appello deve essere rigettato e, per l'effetto, confermata la sentenza di primo grado, sebbene con motivazione diversa.

Considerata, la particolarità della questione trattata, ai sensi dell'art. 31 c.g.c. le spese sono compensate.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la loro gratuità.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando,

RIGETTA

l'appello n.60539 del Ministero dell'economia e delle finanze e conferma la sentenza n. 380/2021 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Sardegna, depositata in data 25 novembre 2021, con diversa motivazione, con compensazione delle spese legali.

Rigetta la pretesa di risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 10.12.2025 e del 16.12.2025.

Il Relatore

Flavia D'Oro

f.to digitalmente

Il Presidente

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 23.12.2025

Il dirigente

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 23.12.2025

Il dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 23.12.2025

Il dirigente

f.to digitalmente